



Comune di Casapinta

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

OGGETTO:

TARI. Disposizioni per il pagamento della Tassa 2020

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FANGAZIO Mauro - Presidente	Sì
2. CAVASIN Danilo - Vice Sindaco	Sì
3. MEDEA Gabriele - Consigliere	Sì
4. GALLITANO Giuseppe - Consigliere	Sì
5. SPORTELLI Luca - Assessore	No
6. ZAGO Marco - Consigliere	Sì
7. CALIGARIS Vittoria - Consigliere	Sì
8. GUARDIA Marianna - Consigliere	Sì
9. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere	Sì
10. TROMBINI Michela - Consigliere	Sì
11. BONARDI Matteo - Consigliere	Sì
12.	
13.	
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: TARI. Disposizioni per il pagamento della Tassa 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(PERISSINOTTO Cristina)

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(CAVALIERE Cristina)

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- **la legge** n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014, art. 1 commi dal 639 al 705, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) e ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014 la nuova tassa sui rifiuti (TARI) sostitutiva dei precedenti prelievi (ex Tares e Tia e Tarsu) applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

- **la legge** n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), art. 1, comma 738, ha disposto che "a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C), di cui all'articolo 1 comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) [...]";

- **l'art. 57-bis**, comma 1, lett. a), del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019- ha introdotto il comma 683-bis all'art. 147/2013 con il quale dispone che "in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, solo per l'anno 2020, i comuni in deroga al comma 683 del presente articolo e dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Lo stesso termine si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati, qualora il Comune avesse già deliberato entro il 31 dicembre 2019 il bilancio di previsione ed i relativi atti TARI per l'anno 2020;

CONSIDERATO che, per l'elaborazione del Piano economico finanziario, con deliberazione Arera n. 443/2019 del 31/10/2019, è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020 in sostituzione del D.P.R. n. 158/1999;

PRESO ATTO che tale provvedimento stabilisce all'art. 6 che il gestore (società SEAB Spa) fornisca i dati necessari per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e li trasmetta all'Ente territorialmente competente (COSRAB) per l'elaborazione del PEF, solo successivamente l'Autorità (Arera) approva il PEF;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, e precisamente i seguenti commi:

- il comma 4, che prevede che “Il termine per la determinazione delle Tariffe della TARI e della TARI Corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 686-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”.
- il comma 5, che prevede che “I comuni possono, in deroga all’art. 1 commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, **approvare le tariffe della TARI** e della tariffa corrispettiva **adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”
- il comma 3 che prevede che “Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 31 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, per l’adozione dei bilanci è differito al 31 luglio 2020”.

PRESO ATTO dell’incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del PEF che inevitabilmente indurranno a rivedere l’intero piano tariffario 2020;

VISTA la deliberazione CC n. 1 del 25/03/2019 con cui è stato approvato il Piano Finanziario e le relative tariffe con i criteri adottati per l’anno 2019 disciplinati dal D.P.R n. 158/1999;

VALUTATO che, nelle more della predisposizione da parte del soggetto gestore del PEF ed approvazione da parte dell’autorità (ARERA), occorre, prevedere l’incasso del tributo affinché si possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal gestore;

RICHIAMATO il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto di un numero minimo di due rate semestrali.

ATTESO che, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari, nonché inadempienze, si ritiene necessario richiedere il pagamento della TARI 2020 da versare sulla base delle tariffe determinate per l’anno 2019 con deliberazione CC n. 1 del 25/03/2019;

RITENUTO, di stabilire ed approvare per l’anno 2020, in considerazione dell’attuale situazione di Emergenza COVID-19, il pagamento della TARI in n. 02 rate di conguaglio con scadenza al 30/09/2020 e al 31/12/2020, oltretutto la parte richiesta in acconto scaduta al 31/05/2020, applicando le tariffe TARI approvate per il 2019 con deliberazione CC n. 1 del 25/03/2019, oltre il tributo provinciale (TEFA) nella misura del 5%;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del competente servizio in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Tutto ciò visto e premesso;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

1. **di assumere** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Casapinta. Responsabile Procedimento: Perissinotto Cristina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line

2. **di approvare** la conferma, in deroga all'art. 1 commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, delle Tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, prevedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

3. **di approvare** che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, così come stabiliti dalla deliberazione CC n. 1 del 25/03/2019, può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

4. **di stabilire** per l'anno 2020, in considerazione dell'attuale situazione di Emergenza COVID-19, il pagamento della TARI in n. n. 02 rate di conguaglio con scadenza al 30/09/2020 e al 31/12/2020, oltreché la parte richiesta in acconto scaduta al 31/05/2020, applicando le tariffe TARI approvate per il 2019 con deliberazione CC n. 1 del 25/03/2019, oltre il tributo provinciale (TEFA) nella misura del 5%;

5. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L n. 147/2013, è confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA);

5. **di dare atto** che, l'art. 38 bis del D.L. n. 124/19 ha previsto che con decorrenza dal 01.06.2020, per i pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 del D.L. n. 241/1997, sia assegnato all'Agenzia delle Entrate il compito di scorporare e riversare l'importo del TEFA dovuto al netto della commissione dello 0,30%.

Successivamente il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere,

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to : FANGAZIO Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì, 28/07/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Antonietta D'Agostino